

Allegato 3 – Schema di convenzione

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER 4
(QUATTRO) ANNI PROROGABILI DI ULTERIORI 2 (DUE) ANNI**

TRA

**L’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa)** con sede in Firenze, via M. Buonarroti n. 10, C.F.
80030350484 (che per brevità sarà in seguito chiamato “**INDIRE**”),
rappresentata, per il presente atto, dal Dott. Flaminio Galli, nella sua
qualità di Direttore Generale dell’INDIRE, munito dei poteri previsti
dall’art. 4 del D.P.R. 21/11/2000 n. 415

E

_____ (di seguito
“Cassiere”), P.IVA. _____, con sede legale e direzione
generale in _____, prov. _____ via
_____ n. _____, cap _____
rappresentata da _____ nat_ a
_____, prov. _____ il _____,
C.F. _____ nella sua qualità di
_____ autorizzato alla stipula della
presente convenzione, in virtù della procura speciale di cui al Repertorio n.
_____, come da atto autentificato dal Notaio _____,
con studio in _____ (allegare procura)

PREMESSO CHE

- a.** con Decreto del Direttore Generale **n. del**, INDIRE ha avviato la gara informale ex art. 30 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. al fine di affidare in concessione il servizio di Tesoreria Unica dell'INDIRE ad un unico Istituto di credito per un periodo di 4 (cinque) anni prorogabile di 2 (due) anni;
- b.** in data è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'INDIRE l'Avviso per manifestazione di interesse relativo alla suddetta procedura;
- c.** con Decreto del Direttore Generale **n.** è stata avviata la suddetta gara informale mediante l'invio delle lettere di invito ed offerta;
- d.** gli atti tutti della procedura di gara, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se al medesimo non integralmente allegati, documenti che il Cassiere dichiara comunque di ben conoscere e di aver accettato senza eccezione o riserva alcuna al momento della proposizione dell'offerta.

Ciò premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1.** L'esecuzione del presente contratto è regolata:
- a.** dalle premesse che formano parte integrante e sostanziale del contratto;
- b.** dalla lettera di invito ed offerta e dai suoi allegati e dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- c. dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare di quelle applicabili in ragione della natura di Ente pubblico dell'INDIRE;
- d. dalle norme in materia di contabilità di Stato;
- e. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.
- f. dalle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 62/2013, in quanto compatibili.

ART. 2

Oggetto della convenzione

1.L'INDIRE affida alla _____ che accetta, il servizio di cassa in regime di Tesoreria Unica dell'INDIRE, secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti e, per quanto in essi non previsto, dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l'amministrazione di titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell'Istituto.

3.. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 44/2001 ss. mm. e ii., della legge 720/1984 ss. mm. e ii., del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012)

	e di quelle contenute negli articoli che seguono. 3.	
	4. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.	
	5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Istituto; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.	
	6. L'Istituto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), può concordare con il gestore l'effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.	
	7. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall'Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili.	
	8. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.	
	Articolo 3	
	Caratteristiche generali del servizio	
	1. Il servizio sarà svolto presso la filiale/agenzia della	

	_____ sita in Firenze, indirizzo	
	_____, n° civico _____, cap _____ in	
	conformità dei patti stipulati con la presente convenzione e nel rispetto	
	delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze 4 agosto 2009 avente ad oggetto “Nuove modalità di regolamento	
	<i>telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui</i>	
	<i>alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello</i>	
	<i>Stato”.</i>	
	2. Il servizio comprenderà le seguenti attività:	
	a) la gestione di un conto in regime di Tesoreria Unica e dei relativi	
	sottoconti;	
	b) la riscossione di tutte le entrate, con l'intesa che l'esazione è pura e	
	semplice, senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del	
	Cassiere, restando sempre a cura dell'INDIRE ogni azione, stragiudiziale o	
	giudiziale per conseguire l'incasso;	
	c) l'esecuzione di tutti i pagamenti;	
	d) la rendicontazione mensile dei movimenti bancari, anche dettagliati	
	sui singoli sottoconti.	
	3. Il servizio di cassa sarà implementato, non appena la dotazione	
	informatica dell'INDIRE lo consentirà, con modalità di gestione elettronica	
	degli ordinativi a firma digitale nell'ambito del quadro normativo vigente,	
	congiuntamente alla trasmissione di corrispondenti	
	documenti cartacei. Detta trasmissione cartacea potrà essere eliminata	
	all'attivazione del predetto sistema di trasmissione dati che preveda	

l'uso della firma digitale. Resta inteso che nella presente convenzione si farà riferimento alla sola documentazione cartacea sottintendendo la possibilità di implementare il servizio con modalità di gestione informatica degli ordinativi.

4. Di comune accordo tra le parti, e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Per la formalizzazione dei relativi accordi, che devono risultare in ogni caso per iscritto, può procedersi anche mediante scambio di lettere.

5. La registrazione di tutte le operazioni di pagamento e di incasso sarà effettuata dal Cassiere sulla base degli ordini di riscossione e di pagamento emessi dall'INDIRE da inviarsi al Cassiere accompagnati da appositi elenchi di consegna in duplice copia, una delle quali sarà restituita firmata per ricevuta dall'impiegato addetto.

6. Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'INDIRE su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Generale o da suo delegato e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

7. Il Cassiere effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi individuali o collettivi emessi dall'INDIRE su moduli da questa appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Generale o da suo delegato e dal Responsabile del Servizio

Finanziario.

8. Il Direttore Generale dell'INDIRE dovrà comunicare al Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di pagamento e riscossione.

Articolo 4

Ordini emessi dall'INDIRE

1. Tutti indistintamente gli ordini emessi dall'INDIRE dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a. la denominazione dell'INDIRE;
- b. numero d'ordine progressivo;
- c. l'esercizio cui si riferiscono e l'attribuzione alla gestione di competenza oppure a quella dei residui;
- d. nome e cognome di chi effettua il versamento, del beneficiario e, della persona autorizzata a rilasciare quietanza;
- e. l'importo in lettere ed in cifre;
- f. l'oggetto del pagamento o dell'entrata;
- g. la data di emissione;
- h. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

2. I mandati di pagamento dovranno indicare, nel caso di utilizzo di fondi a specifica destinazione, il relativo vincolo, mediante apposita dicitura. In caso di mancata annotazione il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'INDIRE in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Nel caso invece di mancata

indicazione degli eventuali vincoli di destinazione negli ordinativi di incasso, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.

3. Il Cassiere non darà esecuzione a quegli ordini, sia di entrata che di uscita, non muniti della firma e dei requisiti indicati nei prec. artt. 4, 5 e 6.

Articolo 5

Responsabilità

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi della percezione di qualsiasi imposta o tassa che fosse dovuta a norma delle vigenti disposizioni, limitandosi ad attenersi, relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, a quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 6

Pagamento dei mandati

1. Il Cassiere si asterrà dal pagare mandati che contenessero abrasioni o cancellature nella indicazione della somma da pagare o nel nome e cognome del creditore, come pure non darà corso a quei mandati emessi in eccedenza delle effettive disponibilità liquide.

2. Il Cassiere dovrà restituire tempestivamente all'INDIRE i mandati sui quali abbia riscontrato errori, in modo da consentire la correzione o la riemissione.

3. Il Cassiere estinguerà i mandati di uscita pagandone l'importo netto ai creditori che si presenteranno di persona agli sportelli dedicati presso l'INDIRE, previa identificazione personale, rilasciandone quietanza.

4. L'INDIRE specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni, il Cassiere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

5. Per i pagamenti fuori piazza, quando non esistano sul mandato particolari indicazioni sulle modalità del pagamento, il Cassiere provvederà a mezzo delle proprie Agenzie o Istituti Corrispondenti e, dove questi manchino, effettuerà il pagamento tramite il proprio corrispondente più vicino al luogo di residenza del percipiente, previa opportuna segnalazione all'interessato da parte dell'INDIRE. Analogo procedimento adotterà per gli incassi da riscuotere fuori piazza.

6. L'INDIRE può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti, anche mediante:

- a.** accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore;
- b.** commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da inviare a cura dell'INDIRE;
- c.** accreditamento in conto corrente bancario;
- d.** altre forme di pagamento autorizzate dal Ministero dell'Economia e Finanza.

7. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del Cassiere.

8. Il Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità fruttifere ed infruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministero del tesoro 26 luglio 1985 e ss.mm.ii.

9. L'INDIRE potrà tuttavia far ricorso nelle consuete forme ad eventuali anticipazioni da parte del Cassiere per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso la contabilità di tesoreria. Le relative esposizioni saranno reintegrate, da parte del Cassiere stesso, in concomitanza con l'acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione, anche in assenza dei relativi titoli di spesa.

10. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'INDIRE si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Cassiere stesso a far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'INDIRE.

Articolo 7

Situazione descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti

1. Entro il giorno dieci di ogni mese il Cassiere invierà all'INDIRE la situazione descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel mese precedenti, per singolo sottoconto, mettendo in evidenza la

situazione di cassa esistenti mediante il saldo di fine mese ed indicando tutti documenti contabili rimasti inevasi. Trasmetterà inoltre all'INDIRE la documentazione contabile con le opportune quietanze. L'INDIRE, entro dieci giorni dalla rimessa di tale comunicazione, dovrà inviare al Cassiere il benestare al saldo medesimo, benestare che dovrà essere firmato dalle stesse persone indicate all'art. 4.

2. Entro il 31 dicembre il Cassiere restituirà i mandati e le reversali rispettivamente non pagati e non incassati.

3. Ove un versamento sia stato eseguito senza il preventivo ordine di entrata (ad esempio riscossione di cedole, elargizioni, ecc.), il Cassiere ne informerà subito l'INDIRE per il completamento e la regolarizzazione dell'operazione come al precedenti art. 3.

4. I donativi e le elargizioni come pure tutti i versamenti che i terzi intendessero effettuare a qualsiasi titolo all'INDIRE, saranno accettati dal Cassiere. In ogni modo tali versamenti dovranno essere regolarizzati dall'INDIRE con la emissione della relativa reversale. I predetti incassi saranno accreditati a cura del Cassiere sul conto dell'INDIRE secondo le modalità ed i tempi indicati dal D.M. 4 agosto 2009.

5. In relazione alle proprie necessità organizzative l'INDIRE si riserva la facoltà di riscuotere le proprie entrate anche a mezzo di conti correnti postali, provvedendo in tal caso a riversarle, per il tramite del Cassiere, sulla contabilità di tesoreria.

Articolo 8

Soggetti abilitati alla firma

- 1.** Al Cassiere dovranno essere tempestivamente rimessi gli autografi, in triplice esemplare, delle firme delle persone che ricoprono le cariche e le funzioni indicate all'art. 4 e come tali autorizzate a firmare i documenti necessari al regolamento dei servizi disciplinati dalla presente convenzione.
- 2.** Parimenti dovrà essere tempestivamente comunicato al Cassiere con lettera ufficiale firmata dal Direttore dell'INDIRE, ogni sostituzione di persona che si verificasse nelle cariche suddette allegando gli autografi delle nuove firme, restando il Cassiere esonerato da ogni responsabilità per la mancata tempestiva comunicazione di cui sopra.

Articolo 9

Verifiche

- 1.** L'INDIRE o l'organo di revisione dell'INDIRE medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie ogni volta lo ritengano necessario ed opportuno.
- 2.** Le eventuali verifiche di cassa che l'INDIRE intendesse effettuare dovranno essere eseguite nelle ore normali di apertura degli Uffici del Cassiere con la presenza del Direttore dell'INDIRE o di altro responsabile all'uopo delegato, e di un funzionario designato dal Cassiere.
- 3.** Delle verifiche stesse verrà fatto verbale in triplice esemplare firmato dagli intervenuti; uno degli esemplari sarà consegnato al Cassiere.

Articolo 10

Altri servizi forniti dal Cassiere

1. Il Cassiere si obbliga ad amministrare, previo rilascio di regolari polizze, i titoli ed i valori dell'INDIRE e da esso depositati a custodia, alle più favorevoli condizioni fissate dalle vigenti "condizioni e norme" emanate dagli organi competenti e successive variazioni.

2. Il Cassiere si obbliga inoltre ad amministrare, con le modalità e alle condizioni suddette, i titoli ed i valori eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore dell'INDIRE e di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Direttore Generale dell'INDIRE.

3. Le operazioni ed i servizi non espressamente indicati nella presente convenzione saranno regolati alle condizioni offerte dal Cassiere in sede di gara o, se più favorevoli, quelle applicate tempo per tempo alla migliore clientela.

4. Verrà applicata la commissione di 0,75% nel caso di accrediti dall'estero soggetti all'obbligo di spese *shared* (Rif.to D. Lgs. 11/2010 in attuazione della Direttiva 2007/64/CE);

Articolo 11

Corrispettivo

1. Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione è svolto dal Cassiere per un importo complessivo di Euro _____

2. Il servizio sarà svolto senza addebito di spese vive.

Articolo 12

Durata

1. Il servizio disciplinato dalla presente convenzione sarà svolto dal Cassiere dalla data di stipula della presente convenzione per 4 anni (rinviabili di ulteriori 2 anni).

2. L'INDIRE potrà chiedere al Cassiere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo indicato dal Cassiere nell'**art. 1**) da inviarsi almeno 2 mesi prima dalla scadenza del contratto (farà fede, in tal senso, il timbro rilasciato dall'ufficio postale o la ricevuta rilasciata dal gestore) la proroga del servizio per ulteriori due anni alle stesse condizioni della convenzione in atto.

3. In ogni caso il Cassiere dopo la scadenza della convenzione ha l'obbligo, se richiesto dall'INDIRE con comunicazione inviata almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data di cessazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (indicato dal Cassiere nell'**art. 1**), di continuare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di legge e, comunque, fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della convenzione in atto.

Articolo 13

Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali

1. Il Cassiere deve obbligatoriamente rispondere in pieno ai requisiti di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle indicazioni di cui agli artt. 31; 33-36 e relativo Allegato B.

2. In particolare, il Cassiere si dovrà assumere l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite per tutte le banche dati dell'INDIRE a cui dovesse avere accesso nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Il dettaglio dei tipi di dati trattati e delle operazioni consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni devono essere chiaramente descritte nel progetto.

4. Il Cassiere deve inoltre dare evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs 196/03 (adozione delle misure minime e idonee, nomina di responsabili e incaricati etc.).

5. In qualunque momento il Cassiere abbia motivo di ritenere che esista una situazione che metta a rischio la sicurezza di eventuali sistemi utilizzati dall'INDIRE nell'ambito della fornitura di servizi (es. smarrimento di chiavi, rilevazione di tentativi di violazione della rete o di effrazione fisica, pubblicazione accidentale di password etc.) dovrà darne comunicazione all'INDIRE entro 2 ore dal verificarsi dell'evento.

Articolo 14

Gestione del contratto

1. L'INDIRE e il Cassiere designano ciascuno il Direttore dell'esecuzione e della gestione degli aspetti tecnici, applicativi e gestionali relativi ai servizi prestati, indicati nel presente contratto.

2. Per INDIRE il Direttore dell'esecuzione viene individuato nella persona del

3. Il Cassiere individua quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

4. Tali soggetti devono essere muniti dei poteri necessari a rappresentare la parte dalla quale sono stati designati in tutte le questioni relative alla esecuzione del presente contratto.

5. E' facoltà di INDIRE chiedere la sostituzione della risorsa indicata dal Cassiere, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'INDIRE.

Articolo 15

Verifiche - conclusione intervento

1. Il controllo sul servizio prestato viene effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da INDIRE, secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010 artt. 300 e seguenti.

2. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, il Cassiere deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'INDIRE.

3. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di risoluzione ai sensi degli articoli 1453 ss. Codice Civile e del successivo articolo 18 del presente contratto.

Articolo 16

Oneri e responsabilità del Cassiere

1. Sono a carico del Cassiere ogni imposta o tassa esistenti al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di servizi oggetto del presente contratto, esclusa l'I.V.A., se dovuta, che è a carico di INDIRE.

2. Le spese per eventuali perizie, che nel corso del servizio l'INDIRE intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del servizio fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico del Cassiere qualora venisse riscontrata una non conformità.

3. Il Cassiere garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di affidamento. In ogni caso, il Cassiere si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento del contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Cassiere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'INDIRE, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 17

Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della prestazione, INDIRE ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.

3. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione, con l'intervento del Cassiere.

4. La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Direttore dell'esecuzione, per ragioni di pubblico interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 207/2010.

Articolo 18

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, INDIRE si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi di grave inadempimenti:

	a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.	
	b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell' esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;	
	c. in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.	
	d. per violazione degli obblighi di riservatezza;	
	e. nei casi di subappalto non autorizzati dall'INDIRE;	
	f. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;	
	g. qualora il Cassiere perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006;	
	h. per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;	
	i. per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013	
	j. nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53, comma 16 <i>ter</i> del D. Lgs. n. 165 del 2001	
	2. Ove l'INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per iscritto all'impresa, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l'INDIRE adotterà le	

determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata al Cassiere.

3. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'INDIRE di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più dall'INDIRE rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

4. La risoluzione del contratto non esime il Cassiere dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 19

Recesso

1. INDIRE può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni.

2. In caso di recesso il Cassiere ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente eseguita, comprensiva delle spese sostenute rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa che di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

3. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Articolo 20

Controversie

1. Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi collettivi di cui INDIRE è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione del servizio sarà ritenuto contrario alla buona fede e Il Cassiere sarà considerato diretto responsabile di tutti i danni causati all'INDIRE dipendenti da tali interruzione.

2. Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 21

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'affidamento del contratto, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 117 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

2. Il Cassiere è tenuto ad eseguire il contratto, il quale non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e soltanto a seguito delle comunicazioni prescritte dalla suddetta norma.

Articolo 22

Riservatezza e Codice di comportamento

1. Il Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Cassiere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INDIRE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. Il Cassiere può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò costituisca condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

6. Il Cassiere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di *privacy*.

7. Il Cassiere è tenuta ad individuare ed indicare all'INDIRE, in modo circostanziato ed espresso, l'esistenza di eventuali parti ritenute espressive

di segreti tecnici, commerciali, industriali o *Know how* e a motivare e
comprovarne l'esistenza. L'INDIRE, in relazione a tali
contenuti, si impegna a garantire la massima riservatezza, a condizione
che sia assicurato il pieno soddisfacimento delle proprie esigenze.

Articolo 23

Elezione di domicilio

1. Agli effetti tutti previsti dalla presente convenzione le parti eleggono
domicilio come segue:

a) _____ in
_____, indirizzo _____ n° _____,
cap _____;

b) L'INDIRE **in Firenze, via M. Buonarroti 10.**

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Cassiere tutti gli oneri anche tributari e le spese
contrattuali relative al contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad
eccezione di quelli che fanno carico all'INDIRE.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le
relative spese sono a carico del richiedente.

Articolo 25

Referenti del contratti

1. Per il gestore il referente del contratto è individuato nella persona di

_____, mail _____ telefono

2. Per INDIRE il Direttore dell'esecuzione del contratto è

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente e nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Per l'INDIRE

Il Direttore Generale

Flaminio Galli

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Per il Cassiere

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii